

CONTRIBUTO: **ATTO DI GOVERNO N. 226**

Art. 2 – Definizioni

- g) **Enti di Promozione Sportiva:** gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;

Aggiungere: *quantunque svolte con modalità competitive e agonistiche.*

Motivazione:

- 1) *La promozione delle attività sportive allorché si espleta sulle persone o sulle associazioni deve avere un carattere continuativo nella organizzazione di attività. Non si può prescindere pertanto dalla organizzazione di gare, trofei, campionati meeting ecc.*
 - 2) *La definizione di sport, nel presente atto lettera r) , mutuata dalla carta europea dello sport recita: "lo sport è...l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli" non è possibile quindi prefigurare una qualsiasi attività sportiva senza agonismo e competizione.*
- p) **Settore dilettantistico:** il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- Osservazione:** *definire lo sport dilettantistico come settore di un Organismo Sportivo è limitativo e nello stesso tempo fuorviante; anche gli EPS svolgono sport dilettantistico seppure dichiarato in settori di disciplina sportiva.*

ATTO DI GOVERNO N. 227

Osservazione generale:

- 1) *Le norme del presente atto, non possono precludere l'esercizio dell'attività sportiva comunque denominata per singole discipline in qualsivoglia impianto realizzato secondo le normative preesistenti. Il tema della **sicurezza** è di pertinenza di tutti gli Organismi Sportivi, e si coniuga con il tema delle **omologazioni** adottato in relazione alla disciplina, secondo il livello di svolgimento.*
- 2) *Alcune discipline, ciclocross, motocross, podismo, arrampicata, nordic walking e molte altre, si svolgono in luoghi pubblici o privati che non hanno nessuna caratteristica di impianto, che devono comunque rispettare i criteri di sicurezza.*

ATTO DI GOVERNO N. 228

Art. 2 – definizioni

- a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
Aggiungere dopo la parola nonché : **in via strumentale...** la formazione, ecc.

Motivazione:

L'attività sportiva è lo scopo principale di una ASD o SSD, le attività di formazione, didattica, e le altre attività sono da considerare *strumentali* allo scopo principale.

Sono considerate infatti attività strumentali le funzioni che non hanno per obiettivo la realizzazione diretta dello scopo principale (*esercizio dell'attività sportive*) ma attività dirette a rendere possibile e migliori le funzioni dello scopo principale.

Inoltre, non in tutte le discipline è prevista l'attività didattica.

Di norma per le attività formative le ASD meno strutturate, si rivolgono agli Organismi affiliativi per effettuare la formazione.

Infine la norma come formulata crea contenzioso sul riconoscimento dei fini sportivi e sulle attività previste da inserire nel Registro istituito dal CONI.

Per le altre definizioni valgono le osservazioni effettuate nell'atto n. 226

Art. 6 – Iscrizione al Registro

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

Osservazione:

si parla di "**documentazione attestata i dati anagrafici**"

Sarebbe opportuno definire i documenti che attestano i dati anagrafici.

Punto f)

- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;

Per le osservazioni formulate nel punto a) dell'art. 2 del presente atto (228) si ritiene di cassare il punto f).

Comma 3

3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

Osservazione:

il presente atto (228) tende a semplificare gli adempimenti delle ASD, specialmente quelle più fragili. Il deposito perentorio del rendiconto economico o bilancio, aggrava gli adempimenti e spinge molti operatori alla chiusura delle attività sportive.

Il problema non riguarda in alcun modo la trasparenza bensì l'accrescimento di adempimenti che sono considerati funzionali solo alla burocrazia.

Art. 8 – Certificati

I. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Osservazione:

In quanto trattasi di registro pubblico e telematico, non occorre gravare il Dipartimento di adempimenti superflui.

Quanto alle ulteriori osservazioni riguardanti gli AG (226-227-228-229-230) si condividono quelle effettuate dal Forum del Terzo Settore, e quelle del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.
